Circolari 24 Lavoro



L'ISTITUTO DELLA TRASFERTA

Il rapporto di lavoro subordinato si caratterizza per l'assoggettamento del lavoratore ai poteri che la legge conferisce al datore di lavoro, che può essere chiamato a mettere in pratica ove necessario e pur sempre nel rispetto delle procedure previste dal legislatore a tutela del lavoratore stesso, considerato quale "parte debole" del rapporto sinallagmatico. Tra i vari poteri che il datore di lavoro può esercitare vi è quello inerente alla variazione del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa. In questo senso, assume particolare rilievo, anche pratico, l'istituto della trasferta.



LE VARIAZIONI DEL LUOGO DI LAVORO: L'ISTITUTO DELLA TRASFERTA



L'ISTITUTO DELLA TRASFERTA TRATTAMENTO ECONOMICO: I RIFLESSI CONTRIBUTIVI E FISCALI

RIMBORSO CHILOMETRICO

REGIME INAIL

Ai sensi dell'articolo 2094 del codice civile, il lavoratore subordinato viene definito come colui che si obbliga, dietro retribuzione, a prestare un'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. Da questa definizione si ricava la caratteristica fondamentale che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto alle forme del lavoro autonomo e parasubordinato, che si sostanzia del concetto di "etero-direzione". Rientra in generale nel potere direttivo del datore di lavoro quello di modificare unilateralmente il luogo in cui il dipendente può essere chiamato a svolgere l'attività lavorativa oggetto del contratto. Vengono pertanto in rilievo, in questa situazione, gli istituti della trasferta, del trasferimento e del distacco. Ognuno di essi è regolato da discipline differenti e vi si può ricorrere a distinte condizioni.



L'ISTITUTO DELLA TRASFERTA

La legge non fornisce una definizione legislativa di trasferta. Per cui, è possibile ricavare in via interpretativa la definizione della trasferta dalle sentenze della giurisprudenza e dai contratti collettivi nazionali, che ne regolano soprattutto i risvolti sotto il profilo economico.

La trasferta può essere definita come un **mutamento temporaneo** del luogo di svolgimento della prestazione, che avviene nell'interesse del datore di lavoro e che si caratterizza comunque per la **permanenza di un legame funzionale** del dipendente con il luogo in cui normalmente viene svolta la sua prestazione.

Da questa definizione si ricavano dunque gli elementi essenziali della trasferta:

- la **temporaneità**: la trasferta come tale deve prevedere la certezza del rientro del dipendente al termine della stessa. In questo senso, non è necessario conoscere con certezza la data o l'orario preciso del rientro, a condizione che questo sia comunque garantito;
- O la permanenza del legame funzionale con l'azienda: questo comporta che da un lato deve esserci un interesse del datore di lavoro, in quanto la trasferta deve rispondere ad esigenze organizzative e produttive oggettive dell'azienda di carattere transitorio, e dall'altro comporta l'obbligo per il lavoratore di sottostare anche durante il periodo di missione alle direttive impartite dal datore di lavoro;
- I'unilateralità della decisione: la scelta di inviare il lavoratore in trasferta per lo svolgimento delle mansioni oggetto del contratto discenda da una decisione unilaterale del datore di lavoro, per cui non è richiesto il consenso del lavoratore (Cass. 15/10/2015, n. 20833).



Sommario:

- O L'istituto della trasferta
- Trattamento economico: i riflessi contributivi e fiscali
- O Rimborso chilometrico
- O Regime INAIL



Collegamenti:

Articolo 2094 codice civile Cass. 15/10/2015, n. 20833

Articolo 7 quinquies, decreto legge 193/2016

Inps, circolare n. 158/2019 Cass. 07/07/2020, n. 14047

Articolo 51, comma 5, DPR 917/1986

Legge 207/2024

Inail, nota del 22/05/2008

Sulla base di queste caratteristiche, pertanto, la trasferta si distingue nettamente dagli istituti del trasferimento e del trasfertismo.

Il **trasferimento**, infatti, comporta un **mutamento definitivo** e senza limiti di durata del luogo di esecuzione della prestazione tramite lo spostamento del dipendente da una unità produttiva all'altra.

I **trasfertisti**, invece, sono quei lavoratori subordinati chiamati a svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto individuale in **luoghi sempre diversi e variabili** proprio a causa delle caratteristiche delle mansioni che sono chiamati a svolgere. A tal proposito, in base a quanto indicato dal decreto legge 193/2016 e dall'Inps con la circolare n. 158/2019, ai fini del trasfertismo devono sussistere congiuntamente le seguenti condizioni:

- mancata indicazione della sede di lavoro nel contratto individuale sottoscritto con il lavoratore;
- assegnazione di mansioni che per loro natura prevedono una continua mobilità del dipendente;
- ocorresponsione al trasfertista di un'indennità economica o di una maggiorazione retributiva in misura fissa, indipendentemente dal fatto che questi si sia o meno recato in trasferta.



TRATTAMENTO ECONOMICO: I RIFLESSI CONTRIBUTIVI E FISCALI

La variazione del luogo di lavoro rappresenta per il lavoratore un **disagio** soprattutto sotto il profilo economico, in quanto è chiamato a sostenere le spese legate allo spostamento (viaggio, vitto, alloggio, ecc.). In un'ottica di compensazione di questo maggior disagio connesso allo spostamento, la contrattazione collettiva prevede generalmente il diritto del lavoratore a percepire un'**indennità di trasferta** per ogni giornata di missione. La giurisprudenza si è espressa sulla natura di tale indennità, sostenendo che essa abbia sia una funzione risarcitoria in relazione alle spese sostenute dal dipendente e da questo sopportate nell'interesse del datore di lavoro, si auna funzione retributiva (Cass. 07/07/2020, n. 14047).



La misura dell'indennità viene prevista dalla **contrattazione collettiva**, ma in ogni caso è possibile garantire al lavoratore un somma maggiore quale trattamento di miglior favore.

Il legislatore riconosce alle somme che vengono erogate al lavoratore in missione un **trattamento di miglior favore** sotto il profilo fiscale, in base a quanto disposto dall'articolo 51, coma 5, del TUIR (DPR 917/1986). Per il principio di armonizzazione belle basi imponibili, il trattamento previsto dal TUIR si applica anche sotto l'aspetto contributivo.

Occorre tuttavia distinguere a seconda che la trasferta avvenga all'interno del territorio comunale in cui ha sede il luogo abituale di svolgimento della prestazione lavorativa, ovvero al di fuori del territorio comunale.

① T

Trasferte all'interno del territorio comunale

Viene prevista espressamente dal legislatore la concorrenza ad imposizione contributiva e fiscale delle somme riconosciute a titolo di indennità di trasferta e di rimborsi spesa. Fanno eccezione le spese di viaggio e trasporto comprovate da documenti rilasciati dal vettore, quali ad esempio biglietti dell'autobus o della metro, ricevute del taxi e fattura del servizio di car sharing.

2

Trasferte al di fuori del territorio comunale

Vengono previsti tre sistemi differenti di imposizione, alternativi tra loro, a seconda delle modalità di corresponsione delle somme legate alla trasferta:

- indennità forfettaria;
- · rimborso analitico o a piè di lista;
- rimborso misto.



Sommario:

- O L'istituto della trasferta
- Trattamento economico: i riflessi contributivi e fiscali
- O Rimborso chilometrico
- O Regime INAIL



Collegamenti:

Articolo 2094 codice civile Cass. 15/10/2015, n. 20833

Articolo 7 quinquies, decreto legge 193/2016

Inps, circolare n. 158/2019 Cass. 07/07/2020, n. 14047

Articolo 51, comma 5, DPR 917/1986

Legge 207/2024

Inail, nota del 22/05/2008

Indennità forfettaria

Al lavoratore viene erogata un'**indennità in misura fissa** per ogni giorno di missione, il cui valore viene determinato forfettariamente. In aggiunta a tale indennità, il lavoratore ha diritto al rimborso delle spese di viaggio e trasporto che, se documentate, non concorrono alla formazione del reddito. L'importo della trasferta, al netto delle spese di viaggio e trasporto, è esente entro il limite di:

Rimborso analitico o a piè di lista

Il datore di lavoro rimborsa al dipendente in missione tutte le **spese per vitto, alloggio, trasporto e viaggio idoneamente documentate**. Tali somme non concorrono per intero alla formazione del reddito da lavoro dipendente e sono perciò escluse da imposizione contributiva e fiscale. L'erogazione di ulteriori somme a titolo di **rimborso di altre spese**, quali ad esempio telefono o parcheggio, anche se non documentate, sono esenti nel limite di:

- 25,82 giornalieri, nell'ipotesi di trasferta all'estero.

In caso di corresponsione di un'indennità di trasferta in aggiunta al rimborso analitico, questa concorrerà integralmente alla formazione del reddito da lavoro dipendente, indipendentemente dall'importo della stessa.

Rimborso misto

Consiste nella corresponsione, unitamente al rimborso analitico delle **spese di vitto e/o alloggio**, di un'**indennità di trasferta**. In questo caso occorre distinguere due ipotesi:

- o di alloggio: le franchigie di € 46,48 e € 77,47 sono ridotte di 1/3. Pertanto, il rimborso delle spese di vitto o di vitto o alloggio o comunque forniti gratuitamente, se documentate, sono totalmente esenti, mentre l'indennità di trasferta è esente entro il limite di € 30,98 nell'ipotesi di trasferta in Italia e di € 51,65 nell'ipotesi di trasferta all'estero;
- O corresponsione dell'indennità di trasferta unitamente al rimborso analitico delle **spese sia di vitto che di alloggio**: le franchigie di € 46,48 e € 77,47 sono ridotte di 2/3. Pertanto, il rimborso delle spese di vitto o alloggio o comunque forniti gratuitamente, se documentate, sono totalmente esenti, mentre l'indennità di trasferta è esente entro il limite di € **15,49** nell'ipotesi di trasferta in Italia e di € **25,82** nell'ipotesi di trasferta all'estero;



Relativamente al rimborso delle spese di trasferta, è intervenuta la legge di Bilancio 2025 (legge 207/2024) modificando l'articolo 51, comma 5, del TUIR. Nello specifico, con riferimento al reddito da lavoro dipendente, il legislatore ha previsto che l'esclusione dalla formazione del reddito dei rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuato mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi e di noleggio con conducente) è subordinata all'effettuazione delle spese stesse con **metodi di pagamento tracciabili**. In particolare, il versamento deve essere eseguito con versamento bancario o postale, carte di debito, di credito e prepagate o assegni bancari e circolari.



Sommario:

- O L'istituto della trasferta
- Trattamento economico: i riflessi contributivi e fiscali
- O Rimborso chilometrico
- O Regime INAIL



Collegamenti:

Articolo 2094 codice civile Cass. 15/10/2015, n. 20833

Articolo 7 quinquies, decreto legge 193/2016

Inps, circolare n. 158/2019 Cass. 07/07/2020, n. 14047

Articolo 51, comma 5, DPR 917/1986

Legge 207/2024

Inail, nota del 22/05/2008

3

RIMBORSO CHILOMETRICO

Nel compimento della trasferta, il dipendente può essere chiamato a spostarsi utilizzando la propria autovettura. In questo caso, può essere previsto il diritto del lavoratore al **rimborso chilometrico**.

Ai fini del diritto all'indennità, non è necessario che il mezzo utilizzato sia di proprietà del dipendente, ma è sufficiente che questi abbia la piena disponibilità del mezzo. Pertanto, l'auto può essere anche in noleggio, ovvero può trattarsi di auto di proprietà di un famigliare.


Il rimborso viene calcolato facendo riferimento alle tariffe individuate annualmente dalle **tabelle ACI** basate su una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri. Tali tariffe tengono conto:

- dei chilometri percorsi;
- O del tipo di autovettura;
- del consumo di carburante;
- dell'ammortamento
- O dell'assicurazione

MARCA	MODELLO	SERIE	COSTO KM
AUDI	Q3 40 2.0 TDI QUATTRO S-TRONIC	200 cv	0 ,6816

Anche in questo caso, è previsto un trattamento di favore sotto il profilo fiscale e contributivo con riferimento all'indennità riconosciuta in occasione delle **trasferte al di fuori del territorio comunale**. L'esenzione è concessa a condizione che:

- il rimborso chilometrico sia contenuto nel limite delle tariffe ACI. In caso di riconoscimento di un importo superiore, la differenza dovrà essere soggetta a contribuzione e tassazione;
- il dipendente deve documentare analiticamente, attraverso la produzione di un'apposita nota riepilogativa, la data, il percorso, il luogo della trasferta, il tipo di veicolo utilizzato e i chilometri percorsi.





Sommario:

- O L'istituto della trasferta
- Trattamento economico: i riflessi contributivi e fiscali
- O Rimborso chilometrico
- O Regime INAIL



Collegamenti:

Articolo 2094 codice civile Cass. 15/10/2015, n. 20833

Articolo 7 quinquies, decreto legge 193/2016

Inps, circolare n. 158/2019

Cass. 07/07/2020, n. 14047

Articolo 51, comma 5, DPR 917/1986

Legge 207/2024

Inail, nota del 22/05/2008

4

REGIME INAIL

L'Inail, con la nota del 22/05/2008, ha chiarito che l'azienda dovrà comunicare all'Istituto la trasferta del dipendente solo qualora durante il periodo di missione il lavoratore sia esposto a **rischi diversi** rispetto a quelli per i quali risulti già assicurato. Deve quindi trattarsi di un rischio differente che non rientra nelle mansioni già assicurate. Tale adempimento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla variazione, inteso dalla data in cui avviene la trasferta.

Per quanto riguarda invece l'indennizzo in caso di infortunio, l'Inail con la circolare n. 52 del 23/10/2013, ha precisato che gli eventi occorsi durante la trasferta si devono intendere avvenuti in occasione di lavoro, in quanto durante la stessa il lavoratore svolge comunque le mansione secondo le direttive impartite dal datore di lavoro. Pertanto, tutto ciò che accade durante il periodo di missione di deve considerare verificato in attualità di lavoro, in quanto accessorio e connesso all'attività lavorativa.

Si devono perciò considerare infortuni avvenuti sul lavoro, e per questo indennizzabili, quelli occorsi:

- O durante il tragitto dall'abitazione al luogo in cui deve essere svolta la prestazione e viceversa;
- O durante lo spostamento effettuato dal lavoratore dal luogo di alloggio a quello in cui deve essere svolta la prestazione e viceversa;
- quello occorso all'interno del luogo di alloggio in cui il lavoratore dimora durante le giornate di trasferta.

Sono invece da escludersi dal diritto all'indennizzabilità gli eventi occorsi:

- onel corso di svolgimento di un'attività che non ha nessun legame funzionale con la prestazione lavorativa che deve essere svolta durante la missione;
- a causa di un rischio elettivo, ovvero connessi a comportamenti irragionevoli ed esuberanti, tali da non poter essere preventivamente ipotizzabili dal datore di lavoro e perciò totalmente estranei dalla prestazione lavorativa.



Sommario:

- O L'istituto della trasferta
- Trattamento economico: i riflessi contributivi e fiscali
- O Rimborso chilometrico
- O Regime INAIL



Collegamenti:

Articolo 2094 codice civile Cass. 15/10/2015, n. 20833

Articolo 7 quinquies, decreto legge 193/2016

Inps, circolare n. 158/2019 Cass. 07/07/2020, n. 14047

Articolo 51, comma 5, DPR 917/1986

Legge 207/2024

Inail, nota del 22/05/2008